

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 agosto 2013, n. 194, S.O., ed è entrata in vigore il 21 agosto 2013): *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*

Rif. Normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
<p>DEROGA DM 1444/68</p> <p>Art. 30, co. 0A)</p> <p>Introduce l'art. 2bis al Dpr 380/2001 (1)</p>	<p>Regioni</p>		<p>Possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali</p>
<p>MODIFICA SAGOMA ZONA A DM 1444/68</p> <p>Art. 30, co. 1 lettera f)</p> <p>Introduce l'art. 23bis al Dpr 380/2001 (2)</p>	<p>Comuni e Regioni</p>	<p>30 giugno 2014</p>	<p>I comuni dovevano individuare con propria deliberazione le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. In mancanza di delibera è previsto l'intervento sostitutivo della regione e, in assenza di quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>

<p>PROCEDIMENTO ALTERNATIVO AGIBILITÀ</p> <p>Art. 30, comma 1 lettera h)</p> <p>Introduce il comma 5 ter all'art. 25 del Dpr 380/2001 (3)</p>	<p>Regioni</p>		<p>Disciplinare con legge le modalità di attuazione e l'effettuazione dei controlli del procedimento alternativo alla richiesta di agibilità</p>
--	----------------	--	--

Note:

- (1) Tra le Regioni che hanno dato attuazione si segnalano: Emilia Romagna (art. 7-ter, commi 3-bis e 3-ter della LR 20/2000 inseriti dall'art. 30 LR 17/2014); Friuli Venezia Giulia (art. 3, comma 2 LR 19/2009 inserito dall'art. 2 LR 13/2014); Toscana (art. 140 LR 65/2014); Marche (Art. 35 LR 33/2014 come sostituito dall'art. 10 della LR 16/2015); Veneto (art. 9, comma 8 bis, LR 14/2009 come modificata con riferimento solo alle altezze; art. 8 LR n. 4/2015); Liguria (art. 18 LR 16/2008; art. 29-quinquies LR n. 36/1997 inserito dall'art. 34 LR 11/2015); Umbria (art. 243 LR 1/2015 che rinvia al Reg. Reg. 2/2015); Basilicata (Art. 9 LR 4/2015 di modifica art. 2 LR n. 25/2009 – Piano Casa).
- (2) Sulla base delle segnalazioni pervenute in associazione da parte degli organismi territoriali si segnalano i seguenti Comuni che hanno adottato entro il termine previsto le delibere: Crema, Dovera, Izano, Montodine, Pandino, San Giovanni in Marignano, Verucchio, Morciano di Romagna, Bologna, Sulmona, Varedo, Appignano, Ferrara, Missaglia, Rieti, San Vito di Leguzzano, Maslianico, Bordighera, Brugine, Portovenere, Sanremo, Imperia, Domaso.
- (3) La norma è stata oggetto di modifica dal DL 133/2014 convertito in Legge 164/2014. Le Regioni ora devono solo dettare con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. Tra le Regioni che hanno, prima delle modifiche apportate dettato una disciplina si segnalano: Puglia (LR 12/2004); Molise (art. 33 LR 11/2014); Campania (Art. 1, comma 219, LR 11/2014); Sicilia (LR 14/2014).

LA TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI CON LE RELATIVE SCADENZE

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014)

Rif. normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SOMME CHE TRANSITANO DAI NOTAI Art. 1, commi 63 - 67	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato	120 giorni dall'entrata in vigore della legge (ossia 26/4/2014)	Regolamento che definisce le modalità attuative

Nota: Nell'ambito del disegno di legge "Concorrenza" (DDL 3012/C) è stato approvato un emendamento di modifica dei commi 63-66 della Legge di stabilità n. 147/2013 sulla disciplina dell'obbligo di deposito del prezzo corrisposto dall'acquirente in un conto corrente dedicato da parte dei notai.

L'emendamento approvato rende di fatto "volontaria" la decisione di conferire al notaio l'autorizzazione a depositare su un conto corrente vincolato il prezzo del corrispettivo e altri oneri dovuti per il trasferimento della proprietà di un immobile ovvero per la costituzione, estinzione, trasferimento di altro diritto reale.

Dovrà essere cioè una delle parti contraenti a fare espressa richiesta di voler utilizzare il meccanismo del deposito del prezzo come disciplinato dalla norma di legge.

Non si prevede l'emanazione di un regolamento attuativo ma si rinvia invece al Consiglio nazionale del notariato l'elaborazione di principi di deontologia destinati ad individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente della norma.

Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, ed è entrata in vigore il 28 maggio 2014): Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

Rif. normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
FINANZIAMENTO FONDI Art. 1 co. 1 che modifica art. 6, co. 4, DL 102/2013	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti		Decreto di riparto della dotazione aggiuntiva assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ⁽¹⁾ DM 4/9/2014 (GU n.234 dell'8/10/2014) DM 29/1/2015 (GU n. 54 del 6/3/2015)
FINANZIAMENTO FONDI Art. 1 co. 2	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze		Decreto di riparto della dotazione aggiuntiva assegnata al Fondo morosità incolpevole ⁽²⁾ DM 5/12/2014 (GU n.15 del 20/1/2015) DM 19/3/2015 (GU n. 118 del 23/5/2015)
MISURE PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO Art. 3, co. 1, lett. a) che modifica art. 13 co. 1 DL 112/2008	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza unificata	30 giugno 2014	Decreto che approva le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli IACP comunque denominati ⁽³⁾ . DM 24/2/2015 (GU n. 115 del 20/5/2015)
MISURE PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO Art. 3, co. 1, lett. b) che inserisce il co. 2-bis all'art. 13 DL 112/2008	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze	27 giugno 2014	Decreto che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo istituito nello stato di previsione presso il MIT destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli IACP comunque denominati

<p>PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p> <p>Art. 4, co. 1</p>	<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di intesa con la Conferenza unificata</p>	<p>29 luglio 2014</p>	<p>Decreto che approva i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli IACP, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.</p> <p>DM 16/3/2015 (GU n. 116 del 21/5/2015)</p>
<p>PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p> <p>Art. 4, co. 1-bis</p>	<p>Regioni</p>	<p>27 giugno 2014</p>	<p>Invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.</p> <p>Per alcune Regioni risultano trasmessi gli elenchi per altre non vi sono dati attendibili.</p>
<p>PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</p> <p>Art. 4, co. 2, secondo periodo</p>	<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p><i>Nessun termine</i></p>	<p>Decreti che individuano i finanziamenti da assegnare al Programma di recupero e razionalizzazione di cui all'art. 4 co. 1 nonché agli interventi di cui all'art. 10 tramite la revoca delle risorse di cui all'art. 32, co 2 e 3 DL 98/2011 (nel limite massimo di 500 mln €).</p> <p>Per le finalità di cui all'articolo 4 co. 2 il comma 235 della legge di Stabilità 2015 ha autorizzato la spesa di complessivi 30</p>

			mln/€ per gli anni 2015-2017 e 40 mln per il 2018 oltre all'importo di 270,431 derivanti da revoche a valere per gli anni successivi (2019-2024)
PROGRAMMA DI RECUPERO DI IMMOBILI E ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Art. 4, co. 9-bis	Governo	29 gennaio 2015 <i>(Decorsi sei mesi dall'emanazione del DM di cui all'art. 4 co. 1 e success. ogni sei mesi fino alla completa attuazione del Programma)</i>	Riferire alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.
RISCATTO A TERMINE DELL'ALLOGGIO SOCIALE Art. 8, co. 4	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata	<i>Nessun termine</i>	Decreto che disciplina le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. ⁽⁴⁾
RIDUZIONE DELL'ALiquOTA DELLA CEDOLARE SECCA Art. 9, co. 2-ter	CIPE	27 giugno 2014	Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ⁽⁵⁾
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE Art. 10, co. 10	Regioni	26 agosto 2014	Definizione (salvo non vi fossero già provvedimenti di analogo contenuto) dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale; dei criteri di regolamentazione dei canoni di locazione e dei prezzi di cessione per gli alloggi per i quali se ne prevede il riscatto finale nonché la durata del vincolo di destinazione d'uso. Eventuale individuazione di procedure semplificate per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e riduzione degli oneri di urbanizzazione Campania, Toscana, Puglia e Marche hanno emanato disposizione attuative

<p>EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE</p> <p>Art. 10, co. 10</p>	<p>Comuni</p>	<p>26 agosto 2014 (e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio)</p>	<p>Recepimento delle norme di semplificazione approvate a livello regionale e definizione dei criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia ad integrazione dei propri regolamenti edilizi nonché determinazione delle superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altra area di proprietà pubblica o privata, per le finalità della legge.</p>
<p>EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE</p> <p>Art. 10, co. 10</p>	<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata</p>	<p><i>Nessun termine</i></p>	<p>Decreto che ripartisce l'importo di cui al primo periodo del comma 10 (100 milioni di euro) tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6^(a) e definisce i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 dell'art. 10 ai fini della successiva stipula formale.</p>
<p>VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Art. 11, co. 1, secondo periodo</p>	<p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze</p>	<p><i>Nessun termine</i></p>	<p>Decreto che riprogramma le risorse revocate che restano destinate al contrasto del disagio abitativo.</p>
<p>VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>Art. 11,co.1, terzo periodo</p>	<p>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</p>	<p>31 dicembre 2014</p>	<p>Riferisce al Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione del decreto-legge</p>

Note:

1) Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – istituito dalla legge n. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

La dotazione di tale fondo, che non ha ricevuto finanziamenti nel biennio 2012-2013, è stata reintegrata, per il 2014 e per il 2015, dal comma 4 dell'art. 6 del D.L. 102/2013, che ha destinato a tale scopo la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Tali risorse sono state ripartite con DM del 12/2/2014 pubblicato sulla GU n. 121 del 27/5/2014. L'art. 1, co. 1, del DL 47/2014 ha modificato la predetta disposizione elevando la dotazione a complessivi 200 mln (100 per il 2014 e 100 per il 2015).

Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L. 431/1998, le risorse del Fondo vengono ripartite, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati dal D.M. 14 settembre 2005 ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

2) Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall'art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso comma disciplina le modalità di riparto del Fondo, stabilendo che le relative risorse siano ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Tali risorse sono state ripartite con DM 14/5/2014 pubblicato sulla GU n. 161 del 14/7/2014. L'art. 1, co.2, del DL 47/2014 ha incrementato il Fondo di circa 226 mln ripartiti negli anni 2014-2020. Quanto ai criteri di riparto, la norma assegna priorità alle regioni "che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali". Viene altresì disposto che le risorse possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa dove sono stati già attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

3) Il decreto dovrà altresì tenere conto della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse destinate alle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un nuovo programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

4) Peraltro le disposizioni contenute nell'articolo 8 si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo.

5) L'ultimo aggiornamento è stato effettuato con la delibera 13 novembre 2003, n. 87 e relativo allegato.

6) Si tratta del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine scaduto il 26 agosto 2014), entro il quale le Regioni avrebbero dovuto i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Campania, Marche, Puglia e Toscana risultano ad oggi le uniche quattro Regioni ad aver emanato disposizioni attuative dell'articolo 10 del DL 47/2014.

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2014, n. 106 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 agosto 2013, n. 194, S.O., ed è entrata in vigore il 21 agosto 2013): Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Rif. Normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
<p>Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico</p> <p>Art. 10, co. 5</p>	<p>Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata</p>	<p>31 ottobre 2014</p>	<p>Decreto che aggiorna gli standard gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.</p>
<p>Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici</p> <p>Art. 12, co. 1 bis</p>	<p>Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze</p>	<p>15 ottobre 2014</p>	<p>Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni culturali e del turismo, già previsto dall'art. 16 del DL 66/2014, che disciplina tra l'altro, le Commissioni regionali per il patrimonio culturale aventi funzioni di Commissioni di garanzia per il patrimonio culturale (introdotte dall'art. 12, comma 1 bis del Decreto legge 83/2014) e cioè, riesame di pareri, nulla osta e altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Soprintendenze e dagli altri organi periferici del Ministero.</p> <p>Approvato con DPCM 29 agosto 2014, n. 171 pubblicato sulla G.U. n. 274 del 25 novembre 2014</p>

<p>Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici</p> <p>Art. 12, co. 2</p>	<p>Su proposta Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Unificata</p>	<p>30 novembre 2014</p>	<p>Regolamento (da emanare ai sensi dell'art. 17, co.2, Legge n.400/1988) che detta disposizioni modificative ed integrative al regolamento di cui all'articolo 146, co.9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità oltre ad operare ulteriori semplificazioni procedurali</p>
---	---	------------------------------------	--

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014, ed è entrata in vigore il 19 agosto 2014): *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*

Rif. normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONE Art. 24, co. 1, primo periodo	Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, previa intesa con la conferenza unificata	31 ottobre 2014 <i>Approvata l' 1 dicembre 2014 (1)</i>	Approvazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017
MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI IN GENERE Art. 24, co. 2	Ministro competente di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la conferenza unificata	22 dicembre 2014	Le amministrazioni statali che non vi abbiano ancora provveduto adottano con decreto moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini ed delle imprese.
MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER L'EDILIZIA E L'AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (2) Art. 24, co. 3	Governo, regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata		Accordi per l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione di istanze, dichiarazione e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali le utilizzeranno nei termini fissati dagli accordi
PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE Art. 24, co. 3bis	Amministrazione statale, Governo, Regioni ed enti locali	15 febbraio 2015	Approvazione di un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ecc.;

Note:

(1)

L'agenda ha previsto: **1) Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate** - (Cil e Cila entro gennaio 2015 (siglato già l'Accordo lo scorso 18 dicembre 2014 vedi nota 2) e SuperDia maggio 2015); predisposizione di istruzione tecniche per i modelli entro luglio 2015; adattamento della modulistica unificata alle specificità regionali entro dicembre 2015; completamento modulistica (agibilità, comunicazione di inizio e fine lavori) entro giugno 2016; adozione della modulistica da parte delle Regioni e dei Comuni (compresi quelli già adottati della SCIA e Permesso di costruire) entro dicembre 2016 **2) Operatività Sportello unico edilizia** - affiancamento formativo/sostegno agli operatori e primo monitoraggio entro dicembre 2015; interventi correttivi e secondo monitoraggio entro dicembre 2016. **3) Semplificazioni dell'autorizzazione paesaggistica per piccoli interventi** - adozione del regolamento di semplificazione per gli interventi di lieve entità (in attuazione del decreto legge 83/2014 e Dl 133/2014) entro marzo 2015; monitoraggio dell'attuazione e dei termini di conclusione del procedimento entro dicembre 2016. **4) Verifica delle misure già adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari** - promozione e verifica degli interventi di semplificazione entro dicembre 2015; semplificazione delle procedure preliminari entro dicembre 2016. **5) Pianificazione e procedure edilizie on line** - Adozione di sistemi di compilazione on line di istanze, segnalazioni e comunicazioni entro marzo 2015. **6) Regolamento edilizio unico** - in attuazione di quanto previsto dal DL 133/2014 la predisposizione di uno schema tipo di regolamento edilizio unico che vada a sostituire tutti i regolamenti edilizi che sono attualmente in vigore entro novembre 2015 **7) Predisposizione di una modulistica SUAP unica e semplificata** entro giugno 2016; **8) Azioni per accelerare le procedure complesse** (tra cui la Valutazione di incidenza ambientale) entro dicembre 2017; **9) Monitoraggio e promozione di interventi per l'operatività del SUAP** entro ottobre 2015 (monitoraggio) e dicembre 2016 (affiancamento e monitoraggio); **10) Semplificazione e riduzione del numero e dei tempi per la conferenza di servizi** entro ottobre 2015; **11) Predisposizione modulistica unificata per l'autorizzazione unica ambientale (AUA)** entro gennaio 2015; **12) Definizione di modulistica standardizzata per gli altri adempimenti ambientali** entro giugno 2016; **13) Adozione del DM previsto dall'art. 15 del DL 91/2014** sui criteri per la definizione delle soglie di applicabilità della VIA entro gennaio 2015

2) Il **12 giugno 2014** è stato siglato l'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali sull'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (Pubblicato sulla GU del 14 luglio 2014, n. 161 Suppl. Ordinario n. 56).

Il **18 dicembre 2014** è stato siglato l'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali sull'adozione dei moduli unificati della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (Pubblicato su GU n.41 del 19 febbraio 2015).

La normativa nazionale ha specificato che entro il 16 marzo 2015 cittadini e imprese potranno utilizzare i relativi moduli.

Il 26 febbraio 2015 è stata sancita l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). Il Dpcm dell'8 maggio 2015 è stato pubblicato il 30 giugno 2015 sulla GU n.149 - S.O. n. 35).

Il **16 luglio 2015** la Conferenza Unificata ha dato parere positivo sull'accordo Stato Regioni Enti locali sul modello unico nazionale per la presentazione della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (cd. Super Dia). **Entrata in vigore dal 14 ottobre 2015.**

**Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014):
*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)***

Rif. Normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Art. 15, co. 1 lett. c)	Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia	19 novembre 2014	Decreto che definisce i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'Allegato IV sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato V. DM 30/3/2015 (GU n. 84 dell'11/4/2015)

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con Legge 11 novembre 2014, n. 164 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 novembre 2014, n. 164, S.O., ed è entrata in vigore il 12 novembre 2014): *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*

Rif. Normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
CONTROLLI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA Art. 17, comma 1, lettera c) Modifica art. 6 del Dpr 380/2001	Regioni	11 gennaio 2015	Le Regioni emanano norme per l'effettuazione dei controlli sull'attività edilizia libera (1)
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE art. 17, comma 1, lettera h) Aggiunge art 17, comma 4bis, del Dpr 380/2001	Comuni	12 dicembre 2014/ 10 febbraio 2015 (2)	I Comuni dettano i criteri e le modalità per l'applicazione della riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% per gli interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso immobili dimessi o in via di dismissione
ONERI DI URBANIZZAZIONE art. 17, comma 1, lettera g) Modifica art. 16 Dpr 380/2001	Regione e Comuni		La regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria un criterio di differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli nuova costruzione. Tale criterio deve essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione

<p>COSTO DI COSTRUZIONE</p> <p>art. 17, comma 1, lettera g)</p> <p>Modifica artt. 16 Dpr 380/2001</p>	<p>Comuni</p>		<p>I Comuni hanno facoltà di deliberare che i costi di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni</p>
<p>MUTAMENTO D'USO RILEVANTE</p> <p>art. 17, comma 1, lettera n)</p> <p>Inserisce l' art. 23 ter al Dpr 380/2001</p>	<p>Regioni</p>	<p>9 febbraio 2015</p>	<p>Le Regioni adeguano la normativa ai principi contenuti nel nuovo articolo 23 ter del DPR 380/2011 recante la disciplina del mutamento d'uso rilevante. Decoroso il termine trovano immediata applicazione le disposizioni statali. La norma fa comunque salve le diverse previsioni delle leggi regionali. (3)</p>
<p>REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO</p> <p>Art. 17 bis</p> <p>Inserisce il comma 1 sexies all'art. 4 del Dpr 380/2001 (4)</p>	<p>Governo, regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata</p>		<p>Adozione di uno schema tipo di regolamento edilizio tipo</p>
<p>MISURE PER L'INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI IN LOCAZIONE</p> <p>Art. 21 co.6</p>	<p>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze</p>		<p>Decreto che definisce le ulteriori modalità attuative dell'art. 21 del decreto-legge in materia di misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.</p>
<p>MISURE DI AGEVOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</p> <p>Art. 24</p>	<p>Comuni</p>		<p>Con apposita delibera i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati in relazione a parti del territorio da riqualificare (pulizia, manutenzione aree verdi, piazze, strade, decoro urbano ecc.)</p>

<p>MISURE URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI INUTILIZZATI</p> <p>Art. 26 co. 2</p> <p>Art. 26, co. 8</p>	<p>Ministero dell'economia con Agenzia del demanio e Ministero della difesa</p> <p>Ministero dell'economia e Ministero della difesa</p>	<p>27 dicembre 2014</p>	<p>Il Ministero dell'economia effettua la prima individuazione degli immobili pubblici non utilizzati oggetto di valorizzazione (6)</p> <p>DM economia 24 dicembre 2014 (GU 7/1/2015, n. 4)</p> <p>DM economia 30 luglio 2015 (GU 7/8/2015, n. 182) – Seconda individuazione</p> <p>Il Ministero dell'economia stabilisce le modalità e l'entità della partecipazione dei comuni ai proventi della valorizzazione o alienazione di immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata</p> <p>DM economia 7 agosto 2015 (GU 16/9/2015, n. 215)</p>
--	---	--------------------------------	---

Note:

- (1) Alcune Regioni avevano già previsto una normativa con controlli a campione (es. Emilia Romagna LR 15/2013). Dopo lo Sblocca cantieri si sono adeguate: Toscana con LR 65/2014; la Liguria con LR 41/2014 di modifica e integrazione alla LR 16/2008; l'Umbria con la LR 1/2015; le Marche con la LR 17/2015
- (2) La norma prevede che i Comuni definiscono entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione i relativi criteri e modalità. Si ricorda che la norma è entrata in vigore il 13 settembre 2014 per effetto del decreto legge e poi è stata oggetto di modifica con la legge di conversione. Per le modifiche apportate l'entrata in vigore corrisponde al 12 novembre 2014.
Tra i Comuni che hanno emanato apposita delibera sono stati individuati: Villorba; Varano de' Melegari; Morbegno; Giaveno; Casaletto Ceredano; Bitritto.
- (3) Tra le Regioni che hanno previsto una normativa sul mutamento di destinazione d'uso dopo lo Sblocca cantieri si segnalano: Toscana LR n. 65/2014, Liguria LR n. 41/2014, Sardegna LR n. 23/1985 come mod. da LR n. 8/2015, Umbria LR 1/2015; Emilia Romagna art. 28 LR n. 15/2013 come mod. da art. 34 LR 9/2015
- (4) L'Agenda per la semplificazione 2015-2017 ha previsto come termine **febbraio 2015** per l'individuazione delle metodologie di lavoro, ricognizione e coinvolgimento e **novembre 2015** per la predisposizione dello schema tipo di regolamento.
- (5) Da fonti web si è appreso che alcune amministrazioni comunali stanno dando applicazione alla norma che prevede misure di agevolazione per coinvolgere la partecipazione della comunità locale nella gestione e valorizzazione del proprio territorio "barattando" appunto l'esecuzione di servizi e lavori di interesse pubblico in cambio di agevolazioni sui tributi comunali. Alcuni comuni hanno, infatti, emanato

delle delibere con cui utilizzano alcune delle possibilità previste dal decreto. In alcuni casi si prevede l'istituzione di un apposito Albo dove cittadini o associazioni o gruppi interessati e in possesso di alcuni requisiti minimi possono iscriversi al fine di poter svolgere l'attività "di interesse generale" che va dalla pulizie di strade, giardini a lavori di manutenzione ordinari di edifici comunali. A fronte dello svolgimento di tali servizi il Comune riconoscerà riduzioni o esenzioni da applicare sui tributi dovuti.

- (6) L'art. 26 del Decreto Legge 133/2014 contiene disposizioni finalizzate a facilitare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati (anche del Ministero della Difesa) attraverso un meccanismo che vede coinvolti in prima linea i Comuni (cui compete l'iniziativa di presentare le proposte di recupero anche con cambio di destinazione d'uso per ciascun immobile individuato) accanto all'Agenzia del Demanio (che valuta le proposte dei Comuni oppure può formulare al Comune competente una proposta di recupero dell'immobile con diversa destinazione urbanistica, anche su iniziativa di soggetti privati sollecitati mediante pubblicazione di un apposito avviso).

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di stabilità 2015)

Rif. normativo	ORGANO	SCADENZA	ADEMPIMENTO PREVISTO
PIANO PER LE PERIFERIE Art. 1 commi 431-434	Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo	30 marzo 2015	Bando da adottare con decreto che stabilisce modalità e procedure per la trasmissione dei progetti dai Comuni al Governo entro il 30 novembre 2015 (termine inizialmente fissato al 30 giugno 2015 e poi spostato dal D.L. 78/2015) ⁽¹⁾

Note:

1) Lo schema di bando è stato predisposto e dovrebbe essere emanato a breve, una volta acquisito il parere favorevole delle Regioni e dei Comuni.

Nel bando sono indicati, tra l'altro:

- le caratteristiche dei promotori e cioè i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate e delle "aree urbane degradate" (art. 2);
- le tipologie e le caratteristiche degli interventi di riqualificazione che si intendono realizzare (art. 3);
- le modalità di presentazione delle domande (art. 4);
- la documentazione che i comuni devono allegare alle domande, compresa una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali finanziamenti pubblici e/o privati con l'indicazione della somma finanziata (art. 4);
- le caratteristiche dei progetti (da elaborarsi almeno a livello di progetto definitivo secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. 163/2006 e accompagnati dalla dichiarazione di immediata cantierabilità) (art. 4);
- i criteri che l'apposito Comitato di valutazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, seguirà per la selezione dei progetti (la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi, la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati) e l'attribuzione dei relativi punteggi (art. 6).

Gli interventi ritenuti ammissibili sono inseriti nella graduatoria per la formazione del Piano (art. 7) e sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio al fine della successiva stipula di convenzioni o accordi di programma con i comuni promotori. Gli accordi di programma o le convenzioni definiscono altresì (art. 8):

- i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;
- le risorse finanziarie necessarie, pubbliche o private, comprese quelle a valere sul Fondo per l'attuazione del Piano per le periferie (e cioè, in base all'art. 1, comma 434 della Legge 190/2014, 50 milioni/€ per il 2015 e 75 milioni/€ per ciascuno degli anni 2016 e 2017);
- le modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti privati che devono comunque essere scelti attraverso procedure di evidenza pubblica;

- i tempi di attuazione degli interventi;
- le modalità di monitoraggio degli interventi;
- le modalità di verifica delle condizioni ai fini dell'eventuale revoca dei finanziamenti in caso di inerzia.

Gli interventi inseriti nel Piano sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino al limite di capienza del Fondo per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017 per le risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati (art. 9).